



Autorità Nazionale Anticorruzione

L'arbitrato e le attività della Camera arbitrale

1. 2018: un anno di consolidamento

Sul piano della normazione e della sua attuazione l'anno 2018, per quanto riguarda l'arbitrato per le controversie nei contratti pubblici di appalto, è stato un anno di consolidamento piuttosto che di innovazione.

Una parte significativa della funzione della Camera arbitrale di amministrazione degli arbitrati in materia, infatti, è stata dedicata a dare applicazione alla fondamentale innovazione introdotta lo scorso anno con il decreto correttivo del codice dei contratti pubblici rispetto a quanto previsto in punto di diritto intertemporale dall'art. 216, comma 22, del codice stesso: il riferimento è, in particolare, all'art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 56/2017, che ha disposto che “le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo art. 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della entrata in vigore del presente codice”.

La descritta novità, come si segnalava già nella *Relazione* presentata nel 2018 sulla base dell'esperienza operativa maturata dalla Camera arbitrale nel primo periodo successivo all'entrata in vigore del codice, è importante perché è valsa a precludere l'avverarsi dei rischi per l'arbitrato e per le sue specifiche esigenze di integrità, legalità e responsabilità nella materia dei contratti pubblici - come già rappresentate alla stregua di criteri direttivi nella legge delega n. 11 del 2016 - che erano insiti in una indiscriminata estensione del regime dell'ultrattività del codice del 2006 come regola prioritaria per la definizione del diritto intertemporale; rischi che venivano a toccare, in particolare, alcune delle principali innovazioni introdotte dal codice del 2016, quali l'unificazione delle procedure di arbitrato, che ha cancellato la precedente distinzione tra arbitrato “amministrato” e arbitrato “libero”, la più stringente definizione delle cause di incompatibilità, che ha portato alla determinazione di regole di vera e propria inconfirabilità dell'incarico arbitrale, la ricomposizione dei limiti alla quantificazione dei compensi arbitrali, evidentemente cruciale per la economicità delle procedure arbitrali (altro criterio direttivo stabilito dalla legge delega), e che avrebbero potuto minare la certezza, prevedibilità e credibilità complessiva del sistema.

Proprio sulla questione della quantificazione dei compensi arbitrali è intervenuta l'unica novità della disciplina rilevante per l'arbitrato, concretata nell'adozione da parte del Ministro delle infrastrutture del decreto del 31 gennaio 2018, recante appunto determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale e che ha dato attuazione alla previsione di cui al comma 16 dell'art. 209 del codice, nel contempo ponendo a sua volta fine, come stabilito dall'art. 216, comma 22, al regime transitorio imperniato sulla perdurante applicazione del D.M. 398/2000. In particolare, rispetto al testo precedente le principali innovazioni (alcune delle quali suggerite dalla stessa Camera arbitrale - v. verbale n. 436 del 2017 - nell'avviso reso all'ANAC per il parere da questa poi trasmesso al Ministero competente) consistono: a) nella riduzione degli scaglioni di valore della controversia da 8 a 5, con allargamento dell'intervallo relativo

a quello intermedio; b) nella rimodulazione del compenso minimo e massimo stabilito con riferimento a ciascun scaglione, fermo restando il limite assoluto di 100.000 euro stabilito dal codice, con la eliminazione della possibilità di correttivi in aumento contemplata dal decreto del 2000 (pari allo 0.50 per cento della differenza tra il valore della controversia e quello del minimo identificativo dello scaglione), che poteva produrre in concreto il risultato di un compenso determinato in misura superiore a quella minima dello scaglione successivo; c) nella predeterminazione, all'interno del compenso complessivamente spettante al collegio arbitrale, del criterio di riparto, seppure in modalità optativa, tra il presidente e gli altri membri, nonché della misura, anche qui entro un limite massimo, del compenso spettante al segretario del collegio, ove nominato; d) nella previsione, nel caso in cui l'arbitrato si concluda con una pronuncia di rito, che il compenso complessivo sia sempre pari alla misura del minimo previsto dallo scaglione di riferimento, aumentata al massimo dello 0,05 per cento della differenza tra il valore della controversia e il minimo dello scaglione stesso in presenza di significativi elementi di pregio del lodo; e) nella prescrizione, nel caso di intervenuta conciliazione tra le parti, che fissa il compenso nella misura minima stabilita per lo scaglione di riferimento, ridotta alla metà.

Ancora sul piano del passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina della materia dei contratti pubblici, la Camera arbitrale è stata poi chiamata a pronunciarsi sulla perdurante applicabilità della disposizione di cui all'art. 269, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, recante il regolamento per l'esecuzione del codice dei contratti pubblici del 2006. In forza di tale disposizione, in caso di istanza di risarcimento danni avanzata da una amministrazione per errore progettuale, qualora l'assicuratore con cui il progettista aveva stipulato la prescritta polizza assicurativa non avesse proceduto entro 90 giorni dalla richiesta alla comunicazione alla stazione appaltante della somma offerta a titolo di risarcimento, ovvero la sua offerta fosse stata ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno era demandata "ad un perito designato dall'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 242, comma 7, del codice dei contratti pubblici". Ad avviso della Camera arbitrale il potere di nomina previsto dalla richiamata disposizione è venuto meno nell'ordinamento a seguito dall'abrogazione della disposizione stessa, a sua volta disposta dall'art. 217, comma 1, lett. u), n. 2), del codice del 2016 a far data dalla sua entrata in vigore. Né nella disciplina oggi vigente è rinvenibile disposizione che possa allo scopo essere utilmente richiamata, non valendo in tal senso né l'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, che si limita a disporre l'obbligo della copertura assicurativa dei rischi di natura professionale per il progettista esterno con onere a carico dello stesso, né il D.M. n. 31/2018, approvato in attuazione dell'art.103, comma 9, dello stesso decreto legislativo n. 50, recante schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice, che nulla dispone sulla fattispecie in questione..

Per altro verso, la Camera arbitrale ha continuato nella sua azione di implementazione dell'orientamento del legislatore volto a prescrivere sempre più diffuse e puntuali forme di pubblicità e trasparenza, anche mediante un ampio avvalimento degli strumenti della tecnologia informatica, circa lo svolgimento dell'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni (ivi compreso l'eventuale momento del contenzioso), in funzione di rafforzamento delle finalità istituzionali di integrità e di legalità in settori che presentano più alti gradi di rischio di fenomeni corruttivi. La Camera, pertanto, dopo aver portato con il *Comunicato* n. 1 del 2017 a pieno compimento la *ratio* sottesa, in conformità a tale impostazione, alla disposizione contenuta nell'art. 210, comma 13, del nuovo codice, disponendo, oltre alla pubblicazione dei dati relativi agli arbitrati, anche la pubblicazione integrale dei testi dei lodi depositati nel rispetto della normativa circa la garanzia della riservatezza dei dati personali, ha predisposto nel corso del 2018 le modalità necessarie per la pubblicazione a partire da gennaio 2019, previa opportuna revisione e informazione agli interessati, dell'albo degli arbitri; ciò al fine appunto di perseguire un livello di

trasparenza sempre più elevato con riferimento all'attività della Camera stessa che, in particolare, deve provvedere con continuità alla somministrazione ai soggetti pubblici dei nomi degli eligendi nei collegi arbitrali da costituire.

Dal punto di vista più generale dell'assetto istituzionale, assume particolare rilievo il Memorandum d'Intesa firmato il 10 settembre 2018 dal Presidente dell'ANAC e dal Presidente della Camera arbitrale. Con tale documento, preso atto dell'esistenza di un principio relativo all'esercizio in forma coordinata e duale nella regolazione della materia degli arbitrati per i contratti pubblici come emerge dalle previsioni degli artt. 209, comma 13, 210, comma 2, 6 e 13, del d.lgs. n. 50/2016, e preso atto altresì delle costanti interlocuzioni collaborative dispiagate nella recente esperienza e intese alla formulazione di valutazioni condivise circa gli affari di interesse comune, si sono volute prevedere, in specie, modalità atte a garantire la reciproca consultazione e l'acquisizione del contributo di esperienza e specialistico della Camera e a consentire a questa nel contempo una efficace gestione delle proprie competenze. È in questo quadro, in particolare, che sono stati adottati dall'ANAC la delibera contenente le istruzioni per il deposito telematico dei lodi (si veda in merito il paragrafo 3.4. di questo capitolo), nonché un parere richiesto da Roma Capitale vertente sulla materia arbitrale.

Infine, anche nel 2018 è continuata – anzi, è entrata nel pieno del concreto operato – l'attività dei collegi arbitrali nominati in funzione dell'erogazione da parte del Fondo di solidarietà di prestazioni in favore degli investitori in banche soggette a procedure di risoluzione; funzione in relazione alla quale il legislatore aveva assegnato nel 2017 alla Camera arbitrale - si può ritenere come riconoscimento e valorizzazione della sua particolare posizione di organismo neutro e imparziale collocato presso l'ANAC - rilevanti competenze regolatorie per l'applicazione dell'arbitrato stesso (ma si veda in proposito il paragrafo 4 di questo capitolo).

2. Una prima rassegna dei dati sull'arbitrato e qualche valutazione di sistema

Le rilevazioni di quest'anno sembrano segnalare una seppure lieve ripresa della ricorrenza dell'istituto arbitrale per le controversie insorte nell'esecuzione dei contratti pubblici rispetto alla situazione di sostanziale stasi nella quale, come osservato nelle precedenti *Relazioni* annuali, l'istituto sta vivendo da qualche tempo in questa materia, e che è certamente rafforzata, sul piano esterno, dalle difficoltà che ha incontrato l'effettiva applicazione dell'intero codice del 2016, orientato da indirizzi in parte non secondaria diversi dal passato. Giudizio che tuttavia richiede di essere affiancato da valutazioni che esprimano un senso di adeguata cautela in merito, come si dirà subito dopo.

Lo stesso dato più evidente, costituito dal numero, pari a 13, delle domande di arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale che sono state introdotte nel 2018 con istanza di nomina del terzo arbitro, seppure per l'appunto leggermente superiore al corrispondente dato per il 2017, pari a 9, va infatti guardato nel confronto con quello complessivo degli anni precedenti (v. Fig. 1), perché occorre che sia considerato nel nuovo quadro della unificazione delle procedure arbitrali davanti alla Camera arbitrale presso l'ANAC disposto dal codice e dunque opportunamente ponderato in questo contesto.

È d'altro canto naturale che risulti in diminuzione, per la ragione appena ricordata, il dato relativo ai lodi degli arbitrati c.d. liberi, vale a dire di quelli per i quali il presidente del collegio arbitrale è stato scelto d'accordo tra le parti (o su loro mandato dagli arbitri di parte), che per il 2018 è pari a 4. Questo dato – pur non pienamente omogeneo per tipologia con il precedente, ma l'unico che in proposito è conoscibile

dalla Camera arbitrale sulla base dell'adempimento inerente al deposito del lodo previsto dal comma 13 dell'art.209 del d.lgs. n. 50/2016 –vale comunque a confermare in modo vistoso la flessione in atto negli ultimi anni, che ha portato in sostanza il numero di lodi pronunciati all'esito di una procedura libera assai lontano rispetto alla quota 100 raggiunta (e superata) fino al 2011, e comunque a decrescere da una media vicina a 90 nei primi cinque anni del periodo a una media solo vicina a 24 nei quattro anni successivi, e che comunque era già discesa poco al di sotto di 38 anche nell'ultimo biennio precedente all'entrata in vigore del nuovo codice(v. ancora Fig. 1).

Di ancor meno univoca interpretazione risulta una seconda serie di dati, anche se questa volta più strettamente omogenea al suo interno e concernente il valore delle controversie risolte a seguito di arbitrato. Da un lato, invero, il dato deducibile dai lodi emessi a seguito di procedura libera e depositati presso la Camera arbitrale (4 nel 2018) sembra confermare la già riscontrata tendenza alla “fuga” dall'arbitrato in materia: il valore delle relative controversie, infatti, espone un valore medio pari a circa 1.820.271 (formato da importi disposti tra un valore minimo di circa 35.322 euro e un valore massimo di 6.500.000 euro), anche per questa parte con una evidente flessione (che tale rimane anche eliminando l'anomalo valore minimo) rispetto al dato rilevato per l'anno precedente (pari a circa 3.193.517 euro, che rappresentava dal canto suo un passaggio parimenti significativo dell'evidente percorso di flessione sviluppatosi negli ultimi anni soprattutto rispetto agli oltre 14 milioni di euro costituente la media del 2014). Dall'altro lato, di contro, il valore delle controversie risolte con lodi emessi a seguito di procedura amministrata (7 nel 2018) ha presentato un valore medio di circa 31.262.061 euro (formato da importi disposti tra un valore minimo di circa 187.592 euro e un valore massimo pari a 175.379.702 euro), che segna dunque un deciso incremento non solo rispetto al dato rilevato per il 2017 (pari a circa 5.658.400 euro), ma anche a quello, notevolmente più alto dell'anno ancora precedente (pari a circa 15.816.777 euro); nondimeno, la chiarezza del dato viene in qualche misura messa in discussione dal forte intervallo intercorrente tra i cinque valori più bassi e i due più alti e che assume evidentemente dimensioni macroscopiche a fronte del valore massimo qui rilevato.(v. Tab. 1, che ricomprende nel V e nel II scaglione come definiti sulla base del D.M.31 gennaio 2018 i suddetti valori medi per il 2018 rispettivamente per i lodi “amministrati” e i lodi “liberi”, ripartiti a loro volta all'interno dello scaglione di riferimento, laddove presenti, rispettivamente, tra valori sotto e sopra media).

Più netti, per l'anno 2018, sono gli elementi desumibili dall'esame dell'andamento delle funzioni di competenza della Camera arbitrale relativamente alla gestione dell'albo degli arbitri e dell'elenco dei periti per i giudizi arbitrali, tenuto conto del fattore normativo per il quale la durata della validità dell'iscrizione ai suddetti albo ed elenco è triennale (con una interruzione obbligatoria di un biennio prima di una eventuale, nuova iscrizione: art. 210, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016). In effetti, per quest'anno le “uscite” dal sistema sono state più che compensate dalle “entrate”, segnando una prima inversione di tendenza che può essere assunta come indice di un rinnovato interesse per l'istituto arbitrale in materia. In particolare, l'albo degli arbitri ha visto per il 2018 40 cancellazioni a fronte di 54 nuove iscrizioni; l'elenco dei periti 11 cancellazioni a fronte di 17 nuove iscrizioni.

Nel loro complesso questi primi dati, comunque, sembrano sufficienti per rappresentare una situazione ancora di incertezza in cui è costretto l'arbitrato per il contenzioso dei contratti pubblici provocata dalle sinergie che si sono venute a realizzare tra alcuni fattori di indole anche diversa e che sono stati ampiamente analizzati nelle *Relazioni* degli ultimi anni.

Per converso, occorrerebbe muovere in proposito dalla consapevolezza (del resto confermata pure dai contenuti delle domande di introduzione di arbitrati, anche solo con riguardo a quelli amministrati decisi

nel 2018, e relativi a motivi quali mancato riconoscimento di prestazioni o mancata contabilizzazione di lavori con conseguente mancato pagamento di corrispettivi, domande di risoluzione del contratto per inadempimento della amministrazione o anche della parte privata, oltre alla richiesta di risarcimento danni) che i fattori di criticità si annidano in ogni momento dell'azione contrattuale pubblica, a partire dalle fasi della programmazione e della progettazione delle prestazioni che saranno assunte a oggetti contrattuali spesso caratterizzate da carenze e conseguenti maggiori costi per varianti, e a seguire nelle procedure di aggiudicazione dei contratti, nella redazione delle clausole contrattuali, nella gestione dell'esecuzione del regolamento contrattuale anche con ricorrenza di un anomalo andamento delle prestazioni in esso previste, e che quindi le eventuali criticità nel momento del contenzioso sono spesso solamente l'ultima "coda" se non la sommatoria delle risultanze precedenti; come anche del fatto che quei fattori possono trovare la loro origine in comportamenti della parte pubblica o in comportamenti della parte privata o nell'interazione perversa tra i comportamenti di entrambe le parti (come può ancora verificarsi nella stessa fase dell'arbitrato in caso di mancato versamento dell'acconto previsto per legge, che provoca una situazione di quiescenza – in numero di 4 per il 2018 – dei relativi procedimenti, situazione sulla quale la Camera arbitrale ha cercato di intervenire per quanto di sua competenza al fine di ricondurre entro termini di ragionevolezza la loro durata con l'aggiornamento del *Comunicato* n. 1/2016 deciso nel novembre 2017). Se è vero che obiettivo della più recente regolamentazione dell'azione contrattuale pubblica contenuta nel nuovo codice dei contratti pubblici deve essere quello di favorire e promuovere la flessibilità e l'adeguatezza delle scelte delle stazioni appaltanti, anche perché questo è l'obiettivo dichiaratamente formulato dal legislatore europeo al momento dell'adozione delle direttive 2014, di cui il suddetto codice è anche e soprattutto strumento del recepimento, allora anche la gestione del contenzioso deve poter svolgersi secondo quelle modalità di flessibilità e adeguatezza compatibili con le peculiari caratteristiche di questa fase di ogni vicenda contrattuale, per dare corpo anche per questa parte alla ricerca di modelli di *best practices*.

Sembra dunque necessario continuare ancora nell'impegno teso alla creazione delle condizioni per un diffuso mutamento di opinione sulla sostenibilità dell'arbitrato anche nella particolare materia dei contratti pubblici; impegno che del resto può rinvenire più pronto terreno di accoglimento e di sviluppo nel contesto nel quale si trova ad operare dal 2014 appunto la stessa Camera arbitrale, quale organo ausiliario dell'ANAC, posta a sua volta a presidio istituzionale delle *policies* per la trasparenza e l'integrità dell'azione amministrativa pubblica (e *in primis* di quella contrattuale).

Nell'auspicata direzione non v'è dubbio che operi innanzitutto, come già evidenziato, la preclusione a procedure arbitrali diverse da quelle amministrate, disposta dal d.lgs. n. 50/2016 e da ultimo rafforzata quanto al regime transitorio dal decreto correttivo. Sullo stesso piano va opportunamente considerata anche l'altra innovazione, apportata dal comma 8 dell'art. 209 laddove ha intestato alla Camera arbitrale, oltre alla scelta del presidente, la nomina dell'intero collegio, ferma restando la designazione degli arbitri di parte ad opera dei soggetti interessati dalla controversia deferita all'arbitrato. Ciò infatti necessariamente presuppone un potere di verifica ad opera della Camera della sussistenza degli elementi almeno formali prescritti dalle norme per la valida costituzione del collegio e quindi per l'efficace incardinamento della procedura arbitrale, a pena di nullità del successivo lodo (comma 7), con particolare attenzione al possesso di quei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri (nonché dei loro eventuali ausiliari) che costituisce uno degli obiettivi essenziali della razionalizzazione della disciplina delle procedure arbitrali disposta come criterio direttivo dalla lett. aaa) dell'art. 1 della legge delega a cui le disposizioni del decreto delegato (in particolare il comma 6 dell'art. 209) danno attuazione (disposizioni, quelle appena richiamate, alle quali la Camera arbitrale ha dato seguito con il *Comunicato* n. 4/2016, relativo

al codice deontologico, e con il *Comunicato* n. 5/2016, aggiornato nel 2017, quanto alle modalità di esercizio della verifica dell'assenza di cause ostative alla nomina). E proprio l'osservanza di siffatte regole applicate – secondo quanto ha fatto la Camera arbitrale nel corso di questo primo periodo di vigenza del nuovo codice, individuando concrete situazioni di preclusione all'incarico arbitrale - come imperative e quindi inderogabili può dunque favorire (insieme al pieno rispetto della nuove norme sulle incompatibilità in senso stretto disposte dal comma 10 dell'art. 210 e indicate successivamente) il ristabilirsi di un clima di fiducia nei confronti dell'arbitrato anche nella materia dei contratti pubblici. Tutto questo potrebbe segnare – anche in vista della ipotizzata ulteriore riforma del codice dei contratti pubblici del 2016 - la ripresa di un percorso virtuoso quale quello che condusse all'opzione ordinamentale che il legislatore nazionale aveva compiuto nel 2009 con la legge n. 88; quando, cioè, in occasione del recepimento delle rilevanti modifiche all'originario testo delle “direttive ricorsi” apportate dalla dir. 2007/66/Ce, aveva posto tra i principi della delega in materia, tra l'altro, la previsione dell'arbitrato come “ordinario rimedio alternativo al giudizio civile” e il contenimento dei costi del giudizio arbitrale.

Nella valutazione complessiva possono poi rientrare altre due serie di dati pertinenti. La prima concerne la durata dei procedimenti conclusi con il deposito del lodo presso la Camera arbitrale nel 2018. Trattasi in media di poco meno di 459 gg. per gli arbitrati condotti secondo il rito amministrato e di 646 gg. per quelli condotti secondo il rito libero, medie risultanti da una serie di dati compresa, rispettivamente, tra un valore minimo di 120 gg. e un valore massimo di 880 gg., e tra un valore minimo di 576 gg. e un valore massimo di 852 gg. Ma comunque uno solo è stato il giudizio (condotto con il rito amministrato) conclusosi entro il termine ordinario di 240 gg. previsto dal c.p.c.

Con riguardo infine agli oggetti delle controversie arbitrali, merita di essere evidenziato che, in effetti, i dati riferiti al 2018 e relativi alla tipologia di contratto interessata dal ricorso all'arbitrato confermano, come risultava già pure dalle *Relazioni* precedenti, la vocazione tradizionale dell'istituto, vale a dire di essere utilizzato come metodo alternativo di risoluzione delle controversie concernenti soprattutto l'appalto di lavori e tutte quelle prestazioni che con i lavori sono connesse. Per quanto si riferisce ai lodi pronunciati all'esito di una procedura amministrata, in particolare, dei 7 arbitrati conclusi nel 2018, 2 hanno riguardato appalti di lavori, 1 un appalto di servizi, 2 una concessione di costruzione e gestione, 1 una concessione mediante finanza di progetto, 1 una concessione di servizi; dai 4 lodi pronunciati all'esito di una procedura libera, risulta che il settore dei lavori ha continuato ad assorbire la totalità del dato rilevante (in un caso, in particolare, si è trattato di un appalto relativo alle funzioni di progettazione, direzione ed assistenza al collaudo dei lavori). Si conferma altresì ancora, a fronte dunque di una qualche presenza dell'istituto arbitrale nel settore dei servizi la inesistenza di arbitrati su controversie riguardanti solo contratti per forniture.

3. L'andamento delle attività della Camera arbitrale

3.1. Le funzioni attuali della Camera arbitrale

Le funzioni esercitate dalla Camera arbitrale con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, come è noto, sono indicate negli artt. 209 e 210 del decreto stesso. In particolare, tali disposizioni prevedono: la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti d'ufficio nei giudizi arbitrali ove sia stata disposta la CTU dai relativi collegi, nonché dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali al fine della nomina ove ritenuta necessaria (si veda al riguardo il *Comunicato* n. 4/2015); la redazione del codice deontologico degli arbitri camerali; la cura degli adempimenti necessari

alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale, oltre alla rilevazione annuale dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici per la successiva trasmissione all'Autorità e alla Cabina di regia. Inoltre, in forza delle stesse disposizioni, la Camera provvede alla determinazione del compenso degli arbitri, dei consulenti tecnici d'ufficio e dei segretari, nonché della misura dell'acconto e del saldo per la decisione della controversia; provvede alla amministrazione del deposito dei lodi; cura le attività necessarie per la pubblicazione sul sito web dell'ANAC dei dati relativi agli arbitrati in corso e definiti. Infine – ed è questa una novità del codice del 2016 – la Camera arbitrale è titolare della funzione attinente alla formulazione di una lista di 5 esperti per la individuazione dell'esperto da nominare ai fini dell'accordo bonario (ed anche, in caso di disaccordo, alla nomina diretta), nonché alla determinazione del relativo compenso (art. 205, comma 5: si veda anche il *Comunicato* n. 3/2016; le regole in materia hanno avuto nel 2018 applicazione come risultante dai verbali n. 440 e n. 448 della Camera arbitrale con la nomina da parte della Camera stessa di due esperti con competenze ingegneristiche).

3.2. La tenuta dell'albo e degli elenchi e la nomina degli arbitri e degli ausiliari del collegio

Le disposizioni di cui all'art. 210, commi da 7 a 10 e comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, in particolare, contengono le prescrizioni circa l'iscrizione all'albo e agli elenchi previsti dallo stesso decreto. In specie possono essere iscritti all'albo degli arbitri gli appartenenti alle seguenti categorie: a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione (si veda al riguardo anche il *Comunicato* n. 1/2015); b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi; c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Peraltro, come già osservato, l'innovazione forse più importante in materia è contenuta nel comma 6 dell'art. 209, e consiste nel riordino ed estensione delle regole di inconferibilità dell'incarico arbitrale già presenti nella normativa previgente, che dunque vale la pena ricordare. Non possono pertanto essere nominati:

- a) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio o a riposo nonché gli avvocati e procuratori dello stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;
- b) coloro che nell'ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico;
- c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;
- d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell'arbitrato;
- e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso;
- e) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
- f) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale è in corso l'arbitrato.

È poi da aggiungere la menzione della regola di vera e propria incompatibilità, contenuta nel comma 10 dell'art. 210, e per la quale durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

Le regole per la nomina ad arbitro desumibili dalle disposizioni appena richiamate sono da intendersi applicabili, per la parte in cui possano venire in rilievo, anche per le designazioni ad opera delle amministrazioni dei dirigenti pubblici come arbitri di parte, secondo la previsione originariamente introdotta dall'art. 1, commi 22-24, legge n. 190/2012 e mantenuta con parziale ridefinizione dall'art. 209, comma 5, del nuovo codice. Al rispetto di tale ultima norma le amministrazioni sono tenute con obbligo diversamente graduato a seconda della natura della controparte in lite, fermi restando altresì in ogni caso gli obblighi di pubblicità e rotazione nelle nomine, ove facciano uso, con atto motivato, della facoltà loro lasciata dalla norma di procedere alla designazione di arbitro con requisito soggettivo diverso purché con scelta operata nell'ambito dell'albo. In proposito, peraltro, si ritiene di dover segnalare, come nelle *Relazioni* degli ultimi anni, l'opportunità che le amministrazioni procedano alle designazioni di loro competenza individuando il dirigente pubblico da scegliere, specialmente nei casi nei quali la controversia sia insorta con un soggetto privato, all'interno di un comparto di inquadramento del personale pubblico diverso da quello cui afferisce l'amministrazione parte in lite. Criterio, quello prospettato, del resto, di facile attuabilità, considerato che in 6 casi su 7 dei procedimenti amministrati conclusi con lodo depositato nel 2018 parte pubblica era un ente operante in ambito locale (lo scorso anno 7 casi su 7); anche per i procedimenti liberi quest'anno, diversamente dai tre anni precedenti, il dato corrisponde al totale dei casi rilevanti. Ancora a proposito della nomina dell'arbitro eligibile dalla parte pubblica, inoltre, merita parimenti di essere segnalato il progressivo adeguamento alla richiesta fatta presente agli interessati dalla Camera arbitrale che anche nel caso di designazione in via sostitutiva ex art. 810 c.p.c. la scelta ricada su soggetto iscritto all'albo, ritenendo la Camera stessa che, trattandosi di funzione esercitata da soggetto operante in via suppletiva, essa non possa non ritenersi sottoposta agli stessi limiti e requisiti disposti dalla legge per l'esercizio da parte del soggetto, pubblica amministrazione, dotato del potere originario e rimasto inerte.

L'individuazione del terzo arbitro è effettuata dal Consiglio della Camera arbitrale secondo una procedura a due fasi (ora disciplinata con i *Comunicati* n. 2 e n. 8 del 2016): nella prima fase, mediante sorteggio con modalità elettronica, è formato un elenco di quindici soggetti che garantisca la presenza, tra i primi undici, di tre estratti ricompresi in ciascuna delle categorie indicate nelle lettere a) e b), e di cinque estratti nelle categorie di cui alla lett. c) dell'art. 210, comma 7, del codice, mentre per i rimanenti quattro il sorteggio è effettuato tra tutte le categorie predeterminate dalla legge; nella seconda fase, fatte salve eventuali motivate controindicazioni provenienti dalle parti interessate, è determinato il nominativo del presidente del collegio arbitrale secondo criteri predeterminati ed oggettivi, risultanti dal curriculum personale dei sorteggiati, e predefiniti dalla Camera stessa.

Per quanto riguarda l'iscrizione all'elenco dei periti (peraltro eventualmente non cumulabile con quella all'albo degli arbitri), le innovazioni rispetto al codice del 2006, contenute nel comma 8 dell'art. 210 del codice del 2016, sono due, che sembrano corrispondere entrambe a un intento di allargamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati. Nel nuovo testo è venuta meno la delimitazione dell'ambito dei soggetti legittimati a domandare l'iscrizione in questo elenco operata, come nel testo precedente, con espresso riferimento alla categoria dei tecnici individuati per l'esercizio della funzione arbitrale con l'aggiunta dei dottori commercialisti; ora si tratta solo di soggetti in possesso del diploma di laurea e

comprovata esperienza professionale, maturata in almeno un quinquennio di attività (e questa è la seconda innovazione, rispetto al precedente limite decennale), con relativa iscrizione all'albo se richiesta.

Anche per il 2018 è stata confermata – e si è anzi rafforzata - la tendenza per la quale le concrete nomine per la funzione di terzo arbitro ricadono in prevalenza più o meno marcata su soggetti titolari di competenze ed esperienze giuridiche (per quest'anno, infatti, ciò ha riguardato la totalità delle nomine, in numero pari a 8); per il consulente d'ufficio, diversamente dagli anni precedenti, le due nomine effettuate sono state ripartite tra soggetti titolari di competenze ed esperienze ingegneristiche e architettoniche. Peraltro, per quanto riguarda in specie la nomina dei CTU, anche al fine di agevolare l'orientamento dei collegi arbitrali nella richiesta alla Camera di nomina dei periti per specifiche competenze professionali e quindi di facilitare la gestione del relativo elenco da parte della Camera stessa in funzione dei provvedimenti conseguenti, con il *Comunicato* n. 6/2016 la Camera, tra l'altro, ha disposto che è facoltà del richiedente l'iscrizione indicare, oltre alla qualificazione professionale posseduta, anche la propria specializzazione professionale, nell'ambito della prima e in numero anche superiore a uno ma comunque non superiore a cinque, per la quale si presenta la domanda previa menzione dei pertinenti codici di riferimento ivi segnalati. Tenendo conto appunto del carattere meramente facoltativo di questa innovazione, essa sembra aver riscontrato tra gli interessati una qualche attenzione.

Infine, all'elenco dei segretari dei collegi arbitrali possono essere iscritti i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni (art. 210, comma 12, del nuovo codice: si veda anche il *Comunicato* n. 7/2016). Rispetto al regime precedente, la disciplina ha optato, ai fini della delimitazione dell'area dei funzionari legittimati a presentare domanda di iscrizione all'apposito elenco, per la espressa menzione di una delle leggi – appunto quella sul rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni – che contengono una definizione legale di pubblica amministrazione, mantenendo nel contempo una indicazione specifica relativa ai funzionari dell'ANAC (art. 209, comma 8). Nel 2018 si sono registrate 6 iscrizioni, di cui in effetti 1 ha riguardato funzionario ANAC (e in questo senso il rapporto quanto ad amministrazione di provenienza del funzionario ha confermato il dato dello scorso anno, che risultava invece largamente invertito rispetto all'anno ancora precedente, quando 9 erano stati i funzionari ANAC richiedenti l'iscrizione su di un totale di 13).

3.3. I compensi degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio e il riparto delle spese del giudizio arbitrale

Come già anticipato nel paragrafo 1 di questo capitolo, il decreto del Ministro delle infrastrutture del 31 gennaio 2018 ha finalmente posto fine al regime di diritto transitorio disposto sul punto dei compensi dei collegi arbitrali dal d.lgs. n. 50/2016 e basato sulla permanenza in essere della disciplina contenuta nel D.M. 398/2000, concernente la determinazione di parametri e limiti in materia; parametri e limiti rispetto ai quali la Camera arbitrale aveva potuto constatare mediante la presa in considerazione dei lodi e delle apposite ordinanze depositate presso la stessa Camera ai sensi di legge una prassi di elusione e superamento nella liquidazione dei compensi dei collegi arbitrali nominati per le procedure c.d. libere, facendone oggetto di apposita *Segnalazione* all'ANAC e alla Cabina di regia (v. la *Relazione* dell'anno scorso). Al suddetto decreto (aggiornabile con cadenza triennale come da previsione di legge) la Camera arbitrale ha dato immediata attuazione successivamente alla sua entrata in vigore (aprile 2018).

In questo contesto, comunque, appare significativa l'osservazione dell'andamento delle liquidazioni dei compensi, che consente di mettere in rilievo gli esiti dell'opera di razionalizzazione messa in campo dalla

Camera arbitrale a partire dal 2015 (si vedano i *Comunicati* n. 2 e 3 del 2015). I compensi riconosciuti a favore dei collegi arbitrali dalla Camera arbitrale per i 7 lodi amministrati depositati e liquidati nel 2018 ammontano a 177.501,80 euro per una media pari a 25.357,40 euro, a sua volta calcolata tenendo conto di un compenso minimo pari a 10.000 euro e di un compenso massimo pari a 80.000 euro; lo scostamento in diminuzione rispetto alle richieste dei collegi arbitrali è risultato complessivamente pari al 43,77 per cento.

Nei quattro anni immediatamente precedenti i dati rilevanti erano, rispettivamente, quanto a valore medio del compenso, pari nel 2017 a 43.936,73 euro, nel 2016 a 40.504,53 euro, nel 2015 a 28.562,50 euro, nel 2014 a 32.974,14 euro (v. Fig. 2), e quanto a scostamento in diminuzione, pari nel 2017 al 38,47 per cento, nel 2016 al 39,15 per cento, nel 2015 al 53,40 per cento, nel 2014 al 29,62 per cento (v. Fig. 5).

Per quanto concerne i compensi per i consulenti tecnici d'ufficio, la normativa attualmente vigente sul punto (art. 209, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016), confermando la disciplina precedente, dispone il rinvio agli articoli da 49 a 58 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e alla misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

I compensi (comprensivi degli onorari degli eventuali collaboratori e delle spese riconosciute) liquidati a favore dei 5 consulenti d'ufficio designati dalla Camera arbitrale ammontano nel 2018 a 50.360,69 euro, per una media pari a 10.072,14 euro, a sua volta calcolata tenendo conto del compenso più basso pari a 3.950 euro e del compenso più alto pari a 16.909,61 euro; lo scostamento in diminuzione rispetto alle richieste dei consulenti stessi è risultato complessivamente pari al 64,74 per cento. Nei quattro anni immediatamente precedenti i dati rilevanti erano, rispettivamente, quanto a valore medio del compenso, pari nel 2017 a 13.719,29 euro, nel 2016 a 10.620,94 euro, nel 2015 a 10.584,75 euro, nel 2014 a 22.599,53 euro (Fig. 3), e quanto a scostamento medio in diminuzione, pari nel 2017 al 44,83 per cento, nel 2016 al 64,54 per cento, nel 2015 al 70,80 per cento, nel 2014 al 21,12 per cento (v. Fig. 5). Qui rilevante è anche il dato per il 2018 concernente gli incrementi ultratabellari richiesti dai consulenti, in due casi nella misura massima del 100 per cento, in un altro del 50 per cento: solo in uno dei primi due casi l'incremento è stato concesso, ma nella misura del 25 per cento. Anche per questa parte è utile il confronto con i dati immediatamente precedenti, ove può rilevarsi che nel 2017 una richiesta su due (ma nella misura del 25 per cento) era stata accolta, nessun incremento era stato riconosciuto nel 2016 e nel 2015, mentre nel 2014, in tutti i casi nei quali era stata avanzata richiesta di tale incremento, esso era stato sempre riconosciuto (salvo uno; in 5 casi, inoltre, la richiesta era stata totalmente accolta, ma mai relativamente a richieste formulate nella misura massima) (v. Fig. 4).

Per quanto riguarda poi i compensi dei CTU nominati nell'ambito di procedure libere dei quali si dispone dei relativi dati, e che, come noto, venivano determinati dallo stesso collegio arbitrale, nell'unico caso riscontrato per il 2018 tale compenso risulta essere pari a 45.000 euro.

In definitiva, anche per questa parte si evidenziano con forza le opportunità aperte da un meccanismo di unificazione delle procedure di arbitrato in materia e da operazioni di assestamento dei comportamenti conseguenti, idonei a favorire una attenta gestione pure di questo profilo dell'istituto arbitrale, conformemente, del resto, al criterio direttivo del contenimento dei costi del giudizio arbitrale sancito dalla legge n. 11/2016.

Va infine segnalato sul punto delle spese per il giudizio arbitrale (quasi sempre trattate in modo comprensivo dei compensi per il collegio arbitrale e delle altre voci di spesa), come dai lodi amministrati

depositati nel 2018 risulti che in un caso il riparto ha penalizzato la parte privata e in 6 casi è stato paritario tra le parti. Dai lodi liberi depositati risulta che in 3 casi il riparto è stato paritario, in 1 caso ha penalizzato la parte pubblica (nella misura dei due/terzi) (v. Fig. 6; in altri termini, dunque, l'imputazione al 50 per cento delle spese è stata deliberata nell'85,71 per cento circa dei giudizi nelle procedure amministrative, nel 75 per cento dei giudizi nelle procedure libere, con una composizione largamente invertita rispetto all'anno precedente, pari rispettivamente al 28,57 e al 62,50 per cento).

3.4. Il deposito dei lodi.

Per quanto riguarda l'innovazione in punto di deposito dei lodi disposta con il comma 13 dell'art. 209, laddove prevede la possibilità che il deposito medesimo venga effettuato in forma telematica, è giunto a compimento nel 2018 (anche se poi la sua conclusione è stata formalizzata con la delibera ANAC n. 48 del 30 gennaio 2019) il procedimento avviato dalla Camera arbitrale, con approfondita istruttoria condotta in interlocuzione con gli uffici competenti dell'ANAC, a seguito del quale la Camera stessa ha provveduto alla formulazione di una proposta circa le modalità di attuazione della norma medesima, che è stata sottoposta anche al parere dell'Agenzia delle entrate per la parte concernente gli adempimenti ai fini dell'osservanza degli obblighi fiscali da parte dei soggetti gravati degli stessi. La delibera ANAC specifica ora le caratteristiche di formazione e trasmissione del lodo arbitrale in originale digitale e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, precisando altresì la permanenza della possibilità di trasmissione del lodo nelle forme attualmente vigenti.

Ancora in tema di deposito dei lodi altra iniziativa è stata assunta già dallo scorso anno allo scopo di implementare, attraverso la modalità della riscossione mediante ruolo, l'osservanza dell'adempimento a carico delle parti del giudizio arbitrale del versamento di una somma pari all'uno per mille del valore della controversia, disposto dall'art. 209, comma 12, del codice: tale modalità è ora formalizzata dall'art. 4, comma 2, della delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, recante attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019, ove è stabilito che "il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente". A fronte del non modesto grado di inottemperanza verificato in proposito, è evidente la rilevanza di tale innovazione in funzione del buon andamento della funzione di amministrazione dell'arbitrato per i contratti pubblici e del principio di responsabilità in materia.

4. L'arbitrato a favore degli investitori bancari

La fonte normativa originaria di attribuzione alla Camera arbitrale della funzione in materia è costituita dall'art. 1, comma 859, l. 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), cui hanno fatto seguito il decreto del Presidente del Consiglio 28 aprile 2017 n. 82, che reca il regolamento disciplinante criteri e modalità di nomina degli arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà di prestazioni in favore degli investitori, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017 n. 83, che reca il regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà.

In particolare, il d.P.C.M. ha assegnato alla Camera arbitrale (art. 4) la funzione di disporre linee guida al fine di rendere omogenea, da parte dei collegi arbitrali, l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, nonché la funzione, nel caso di costituzione di più collegi arbitrali, di disciplinare i criteri per la distribuzione dei procedimenti tra i singoli collegi in ragione dell'omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identità della banca emittente gli strumenti finanziari subordinati; mentre il d.m. ha assegnato alla Camera arbitrale funzioni di supporto amministrativo ai procedimenti arbitrali. Le linee guida, approvate con delibera del 27 luglio 2017, sono poi state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 del 10 agosto 2017, mentre i criteri, approvati con delibera del 15 novembre 2017, sono stati pubblicati nell'apposita sezione dedicata alla Camera arbitrale nell'ambito del sito web dell'ANAC; le misure funzionali al supporto amministrativo sono state assicurate mediante apposite convenzioni con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e la Presidenza dell'Autorità nonché con la Banca d'Italia e ancora la Presidenza dell'Autorità. Il numero dei procedimenti attivati dagli investitori in rapporto con le singole banche interessate dagli arbitrati e gli importi richiesti a titolo di indennizzo sono esposti nella Tabella n. 2.

In dettaglio risultano pervenute n. 1.768 domande di ristoro per un importo totale richiesto pari ad euro 81.523.214,98; di tali domande n. 867 sono state presentate da parte di obbligazionisti di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (per un importo totale richiesto pari ad euro 30.188.758,36), n. 365 da obbligazionisti di Banca delle Marche (per un importo totale richiesto pari ad euro 36.146.550,68), n. 120 da obbligazionisti di CariChieti (per un importo totale richiesto pari ad euro 5.388.696,83), n. 392 da obbligazionisti di CariFerrara (per un importo totale richiesto pari ad euro 8.348.831,34). Altre n. 24 domande (a fronte di un importo totale richiesto pari ad euro 1.450.377,77) risultano prospettate da soggetti o nei confronti di soggetti non legittimati.

I ricorsi decisi (alla data del 28 febbraio 2019) sono pari a n. 1.455 (= 82,29 per cento, a cui corrisponde un importo totale preteso di euro 63.336.184,53 ed un ammontare di ristori riconosciuti di euro 32.036.332,89 in n. 1147 decisioni di accoglimento). Allo stato, a una percentuale superiore ai tre/quarti di accoglimento segue un ammontare dei ristori prossimo alla metà rispetto alla domanda

Alla stessa data risultano tenute n. 70 riunioni da parte dei collegi (A e B).

Analiticamente risulta che:

- dei n. 741 ricorsi decisi relativamente a BPEL n. 627 sono stati accolti (per un ammontare complessivo domandato di euro 22.546.113,24 e uno riconosciuto pari ad euro 16.061.334,49), n. 2 sono stati dichiarati improcedibili (per un ammontare complessivo di euro 190.000,00), n. 19 inammissibili (per un ammontare complessivo di euro 457.739,00) e n. 93 rigettati (per un ammontare complessivo di euro 2.138.636,15);

- dei n. 289 ricorsi decisi relativamente a Banca Marche n. 229 sono stati accolti (per un ammontare complessivo domandato di euro 22.290.495,20 e uno riconosciuto pari ad euro 12.918.554,63), n. 7 inammissibili (per un ammontare complessivo di euro 148.763,00) e n. 53 rigettati (per un ammontare complessivo di euro 2.920.729,00).

- dei n. 90 ricorsi decisi relativamente a CariChietin. 51 sono stati accolti (per un ammontare complessivo domandato di euro 3.335.490 e uno riconosciuto pari ad euro 1.199.329,23), n. 2 inammissibili (per un ammontare complessivo di euro 102.000,00) e n. 37 rigettati (per un ammontare complessivo di euro 1.002.060,83).

- dei n. 314 ricorsi decisi relativamente a CariFerraran. 240 sono stati accolti (per un ammontare complessivo domandato di euro 5.692.690,33 e uno riconosciuto pari ad euro 1.857.114,54), n. 9 inammissibili (per un ammontare complessivo di euro 85.184,81) e n. 65 rigettati (per un ammontare complessivo di euro 1.028.305,20).

Alla data del 28 febbraio 2019 erano note n. 11 impugnazioni in totale, in n. 6 casi a iniziativa del FTTD (i ristori corrispondentemente riconosciuti sono pari a euro 63.870,00) e nei rimanenti n. 5 a iniziativa dell'originario ricorrente insoddisfatto o parzialmente soddisfatto (su petita complessivamente pari a euro 460.478,00 risultavano riconosciuti ristori per euro 101.173,50). Complessivamente, risultano impugnazioni in percentuale pari a 0,62 in rapporto ai ricorsi decisi.

Figura 1. Trend lodi "amministrati", "liberi" e domande di arbitrato amministrato




Tabella 1. Valore delle controversie in base alla Tariffa allegata al D.M. 31 gennaio 2019

Valore delle controversie in base alla Tariffa	Arbitrati amministrati	Arbitrati liberi
I scaglione (fino a € 500.000,00)	2	3
II scaglione (da € 500.001,00 a € 2.500.000,00)	3	/
III scaglione (da € 2.500.001,00 a € 10.000.000,00)	/	1
IV scaglione (da € 10.000.001,00 a € 30.000.000,00)	/	/
V scaglione (da € 30.000.001,00 a € 100.000.000,00)	2 (0+2)	/

Figura 2. Compensi collegi arbitrali rito amministrato (anni 2014 - 2018)




Figura 3. Compensi liquidati a favore dei CTU nominati dalla Camera arbitrale (anni 2014 - 2018)




Figura 4. Incrementi ultratabellari richiesti dai CTU e riconosciuti dalla Camera arbitrale (anni 2014 -2018)




Figura 5. Scostamenti percentuali compensi collegi arbitrali e CTU




Figura 6. Soccombenze negli arbitrati amministrati e liberi




Tabella 2. Arbitrati bancari

Istituto bancario	Procedimenti pervenuti	Importo richiesto	Decisi al 28.02.2019	Importo richiesto	Accolti	Importo riconosciuto
Banca Etruria	867	30.188.758,36	741	25.332.488,39	627	16.061.334,49
Banca Marche	365	36.146.550,68	289	25.359.987,20	229	12.918.554,63
Carichieti	120	5.388.696,83	90	4.439.550,83	51	1.199.329,23
Cariferrara	392	8.348.831,34	314	6.806.180,34	240	1.857.114,54
BPV Vicenza	16	644.353,00	13	591.953,00	0	0,00
Veneto Banca	7	695.774,77	7	695.774,77	0	0,00
Altri	1	110.250,00	1	110.250,00	0	0,00
Totale	1768	81.523.214,98	1455	63.336.184,53	1147	32.036.332,89